

DELIBERAZIONE 31 MAGGIO 2022
246/2022/R/GAS

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TARIFFE DI RIFERIMENTO PER I SERVIZI DI
DISTRIBUZIONE E MISURA DEL GAS PER LA LOCALITÀ 4980-CASIRATE D'ADDA (BG),
PER GLI ANNI DAL 2018 AL 2021

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE

Nella 1206^a riunione del 31 maggio 2022

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come successivamente modificata e integrata;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come successivamente modificato e integrato;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290, come successivamente modificata e integrata;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239, come successivamente modificata e integrata;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99, come successivamente modificata e integrata;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, come successivamente modificato e integrato;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 24 luglio 2014, 367/2014/R/GAS (di seguito: deliberazione 367/2014/R/GAS), nonché il suo Allegato A, recante la Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 (RTDG 2014-2019);
- la deliberazione dell'Autorità 19 marzo 2018, 98/2019/R/GAS;
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2019, 570/2019/R/GAS, e il relativo Allegato A, recante la Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025 (di seguito: RTDG);
- la deliberazione dell'Autorità 1 aprile 2020, 107/2020/R/GAS;
- la deliberazione dell'Autorità 23 marzo 2021, 117/2021/R/GAS;
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2021, 620/2021/R/GAS (di seguito: deliberazione 620/2021/R/GAS);
- la deliberazione dell'Autorità 5 aprile 2022, 154/2022/R/GAS (di seguito: deliberazione 154/2022/R/GAS);
- la deliberazione dell'Autorità 5 aprile 2022, 155/2022/R/GAS (di seguito: deliberazione 155/2022/R/GAS);

- la determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture Energia e *Unbundling* dell'Autorità 30 gennaio 2015, 3/2015 (di seguito: determinazione DIEU 3/2015).

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 4, comma 1, della RTDG prevede che le richieste di rettifica di dati relativi a incrementi patrimoniali e contributi possano essere presentate dalle imprese all'Autorità, in ciascun anno del periodo regolatorio 2020-2025, nelle finestre 1 febbraio - 15 febbraio e 1 settembre - 15 settembre;
- il medesimo articolo 4, comma 1, della RTDG, prevede che le richieste di rettifica siano trasmesse secondo le modalità definite con determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture Energia e *Unbundling* dell'Autorità;
- in relazione agli effetti delle rettifiche, la RTDG prevede:
 - all'articolo 4, comma 2, che le istanze di rettifica di dati relativi a incrementi patrimoniali e contributi, qualora comportino vantaggi per il cliente finale, siano accettate con decorrenza dall'anno tariffario a cui è riferibile l'errore;
 - all'articolo 4, comma 3, che le richieste di rettifica, qualora comportino vantaggi per le imprese distributrici, siano accettate con decorrenza dall'anno tariffario successivo a quello della richiesta di rettifica;
 - all'articolo 4, comma 4, che le richieste di rettifica di dati fisici siano accettate per l'anno tariffario a cui è riferibile l'errore;
 - all'articolo 4, comma 5, che le richieste di rettifica di dati inoltrate all'Autorità comportino l'applicazione di una indennità amministrativa, a carico dell'impresa distributtrice che richiede la rettifica, pari all'1% della variazione del livello dei vincoli ai ricavi attesi causato dalla rettifica medesima, con un minimo di 1.000,00 euro;
- le medesime disposizioni si rinvencono nella RTDG 2014-2019, relativa al periodo di regolazione 2014-2019;
- con determinazione DIEU 3/2015 sono state indicate le modalità e le tempistiche di invio ed elaborazione dei dati e delle rettifiche, ai fini dell'aggiornamento annuale delle tariffe e della messa a disposizione dei dati tariffari alle stazioni appaltanti.

CONSIDERATO CHE:

- con la comunicazione del 10 settembre 2021, protocollo Autorità 33959, la società ID 514-Casirate Gas s.r.l. (di seguito: Casirate Gas) ha trasmesso, ai sensi di quanto previsto dalla determina DIEU 3/2015, istanza di rettifica dei dati fisici (punti di riconsegna e volumi di gas distribuito) relativi agli anni 2016-2019, in relazione alla località tariffaria 4980-Casirate d'Adda (BG);
- sulla base della regolazione vigente, la suddetta rettifica comporta la rideterminazione delle tariffe di riferimento per gli anni dal 2018 al 2021.

CONSIDERATO CHE:

- con deliberazione 620/2021/R/GAS, l’Autorità ha rinviato al mese di marzo 2022, in tempo utile per l’approvazione delle tariffe di riferimento definitive per l’anno 2021, il recepimento delle rettifiche di dati fisici presentata da Casirate Gas;
- nel corso del mese di febbraio 2022 è stata riaperta la raccolta dati telematica RAB GAS per la comunicazione dei dati oggetto di rettifica; e che l’impresa Casirate Gas non ha ottemperato alla trasmissione dei dati rettificati entro i termini previsti;
- con la deliberazione 154/2022/R/GAS l’Autorità ha determinato le tariffe di riferimento definitive per l’anno 2021;
- con la deliberazione 155/2022/R/GAS, l’Autorità ha rideterminato le tariffe di riferimento per gli anni dal 2016 al 2020;
- sia nella deliberazione 154/2022/R/GAS, sia nella deliberazione 155/2022/R/GAS è stato evidenziato che, a causa del mancato invio dei dati tramite la raccolta RAB GAS, non è stato possibile dare corso all’istanza di rettifica dei dati fisici presentata da Casirate Gas;
- il mancato accoglimento della suddetta istanza non comporta la perdita del diritto alla rettifica e alla conseguente rideterminazione tariffaria, secondo le decorrenze stabilite dalla medesima RTDG.

CONSIDERATO CHE:

- con la comunicazione del 6 aprile 2022, protocollo Autorità 15148 (di seguito: comunicazione 6 aprile 2022), è stato comunicato all’Autorità che il Tribunale di Bergamo, con sentenza del 2 marzo 2022, ha dichiarato il fallimento della società Casirate Gas e che le attività di distribuzione e misura del gas sono cessate al 31 dicembre 2021, con la temporanea presa in carico della gestione delle reti da parte del Comune di Casirate d’Adda;
- nella citata comunicazione 6 aprile 2022 sono state altresì fornite indicazioni per “*i creditori, i titolari di diritti reali o personali su beni mobili o immobili in possesso della società fallita e gli altri interessati*” ai fini della presentazione della “*domanda di ammissione al passivo, di restituzione o rivendicazione di beni, che dovrà essere proposta con ricorso entro e non oltre il termine del 3 giugno 2022*”;
- tra i creditori della suddetta società figura la Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (di seguito: Cassa);
- con successiva comunicazione del 19 maggio 2022, protocollo Autorità 22558 (di seguito: comunicazione 19 maggio 2022), il Curatore nominato dal suddetto Tribunale di Bergamo ha inviato all’Autorità (e in conoscenza alla Cassa), richiesta di riesame “in deroga”, rispetto alle tempistiche stabilite dalla RTDG, con riferimento all’istanza di rideterminazione tariffaria presentata nel mese di settembre 2021 dalla suddetta Casirate Gas;
- in relazione al mancato accoglimento della rettifica disposto con le deliberazioni 154/2022/R/GAS e 155/2022/R/GAS, con la citata comunicazione 19 maggio 2022, il Curatore segnala che “*la società Casirate Gas s.r.l. ha informato lo scrivente di non*

avere potuto provvedere alla modifica dei dati sul sistema di raccolta dati entro i termini previsti, a causa di un difetto di comunicazione, in quanto la vostra comunicazione a mezzo posta elettronica ordinaria [...] non sarebbe stata visualizzata in tempo utile”;

- nella medesima comunicazione il medesimo Curatore “*pur consapevole che l’istanza potrebbe essere ripresentata nella prossima finestra temporale disponibile, ovvero 1-15 settembre 2022, senza perdita del diritto alla rideterminazione tariffaria [...] chiede cortesemente di riesaminare anticipatamente l’istanza in deroga alle finestre temporali previste dalla RTDG*”;
- nella medesima comunicazione 19 maggio 2022 si evidenzia altresì che tale riesame in deroga si rende indispensabile al fine di consentire (i) al creditore CSEA “*di presentare una corretta istanza di ammissione al passivo relativamente al credito dalla stessa vantato nei confronti della società fallita e (ii) allo scrivente Curatore e al Giudice Delegato di esaminare la domanda di ammissione al passivo che verrà presentata ed ammettere il credito corretto*”;
- con riferimento allo specifico caso in esame, le tempistiche previste dalla RTDG non consentirebbero alla Cassa di potersi utilmente insinuare nella procedura fallimentare nei termini stabiliti dal Curatore.

RITENUTO CHE:

- al fine di non pregiudicare le possibilità per la Cassa di recuperare il credito vantato nei confronti della suddetta Casirate Gas, ricorrano le condizioni per l’adozione di un provvedimento d’urgenza di rideterminazione tariffaria relativamente alla località tariffaria 4980–Casirate d’Adda (BG), per gli anni tariffari dal 2018 al 2021

DELIBERA

1. di accogliere, in via straordinaria e in deroga alle tempistiche stabilite dalla regolazione vigente, l’istanza di rettifica dei dati fisici relativi agli anni 2016-2019, presentata in relazione alla località 4980-Casirate d’Adda (BG);
2. di approvare i valori delle tariffe di riferimento per i servizi di distribuzione e misura del gas naturale per gli anni tariffe dal 2018 al 2021 per la località 4980-Casirate d’Adda (BG), come riportati rispettivamente nelle Tabelle da 1 a 4 allegate al presente provvedimento, di cui formano parte integrante;
3. di applicare l’indennità amministrativa di cui all’articolo 4, comma 5, della RTDG 2014-2019 e di cui all’articolo 4, comma 5 della RTDG 2020-2025, riportata nella Tabella 5 allegata al presente provvedimento, di cui forma parte integrante;
4. di trasmettere il presente provvedimento al Comune di Casirate d’Adda, in qualità di gestore del servizio di distribuzione e misura del gas nella località di cui al comma 1;

5. di trasmettere il presente provvedimento alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali;
6. di trasmettere il presente provvedimento al Curatore nominato dal Tribunale di Bergamo;
7. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

31 maggio 2022

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini